

**COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI DI CUI
ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA L.R. 3 AGOSTO 2004**

Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici

Indice

CAPO I Oggetto e finalità

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Finalità)

Art. 3 (Campo di applicazione)

Capo II Definizione di aree e zone ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

Art. 4 (Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

Art. 5 (Impianti per radiodiffusione sonora televisiva e radar)

Capo III Disciplina per la localizzazione degli impianti

Art. 6 (Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

Art. 7 (Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora televisiva e radar)

Capo IV Procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e alla modifica degli impianti

Art. 8 (Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni)

Art. 9 (Procedure semplificate)

Capo V Indicazioni per la redazione del programma contenente le proposte per la localizzazione degli impianti

Art. 10 (Contenuti del programma localizzativo)

Art. 11 (Proposte localizzative)

Art. 12 (Modalità di redazione e presentazione del programma)

Art. 13 (Condivisione dei programmi localizzativi)

Capo VI Spese per le attività istruttorie

Art. 14 (Determinazione delle spese)

Art. 15 (Determinazione quota Provincia e ARPA)

CAPO I **OGGETTO E FINALITA'**

Art. 1 *(Oggetto)*

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16- 757.

Art.2 *(Finalità)*

1. Il presente regolamento persegue la finalità di :

- a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche ;
- b) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;
- c) fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree sensibili, delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone di attrazione e di quelle neutre;
- d) fissare le procedure semplificate e le condizioni agevolate per l'installazione degli impianti;
- e) determinare le spese per le attività istruttorie;
- f) indicare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.

Art.3 *(Campo di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (di seguito denominata legge).

2. Sono esclusi dalla localizzazione, così definita all'art.2 della lettera a) del presente Regolamento, gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt) salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.

3. Per le altre tipologie di impianti oggetto di disciplina dell'art. 2 comma 3 della legge (apparati per radioamatori, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla sola verifica funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti) si applicano le disposizioni di cui all'allegato a) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

CAPO II

DEFINIZIONI DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

Art. 4

(Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni si definiscono:

a) aree sensibili: singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile, singoli edifici scolastici, residenze per anziani, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi lastrici solari);

b) zone di installazione condizionata:

1) area compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;

2) beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);

3) centri storici di cui all'art. 24 p. 1 e 2 della L.R. 56/77 e definiti dall'art.29 delle norme tecniche del P.R.G. vigente ed all'articolo 27 (Aree Ambientali e documentarie) della Variante 10 e opportunamente individuate nelle tavole del P.R.G.;

4) aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al capo II del D.Lgs. 42/2004;

5) aree residenziali esistenti, di completamento ed edificabili come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 30 del P.R.G.C. vigente ed all'art. 28 della Variante n. 10 ed opportunamente individuate nelle relative tavole;

6) aree degli insediamenti produttivi esistenti di completamento e di nuovo impianto come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 31/32 del PRGC vigente ed all'art. 29-30 della variante n. 10 ed opportunamente individuate nelle relative tavole

7) aree turistiche terziarie e commerciali come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 32 bis del PRGC vigente ed all'art. 31 della variante n. 10 ed opportunamente individuate nelle relative tavole.

c) zone di attrazione:

1) aree a bassa o nulla densità abitativa ricadenti all'esterno del perimetro delle aree descritte al precedente punto b), derivante dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D.Lgs. 285/92;

3) aree di proprietà comunale non comprese nelle categorie di cui al precedente punto b)

d) zone neutre:

aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a), b), c).

ART. 5
(Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva e radar)

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva si definiscono:

a) aree sensibili: singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile, singoli edifici scolastici, residenze per anziani, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi lastrici solari);

b) zone di installazione condizionata:

1) area compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;

2) beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);

3) centri storici di cui all'art. 24 p. 1 e 2 della L.R. 56/77 e definiti dall'art.29 delle norme tecniche del P.R.G. vigente ed all'articolo 27 (Aree Ambientali e documentarie) della Variante 10 e opportunamente individuate nelle tavole del P.R.G.;

4) aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al capo II del D.Lgs. 42/2004;

5) aree residenziali esistenti, di completamento ed edificabili come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 30 del P.R.G.C. vigente ed all'art. 28 della Variante n. 10 ed opportunamente individuate nelle relative tavole;

6) aree degli insediamenti produttivi esistenti di completamento e di nuovo impianto come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 31/32 del PRGC vigente ed all'art. 29-30 della variante n. 10 ed opportunamente individuate nelle relative tavole

7) aree turistiche terziarie e commerciali come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 32 bis del PRGC vigente ed all'art. 31 della variante n. 10 ed opportunamente individuate nelle relative tavole.

c) zone di attrazione:

1) aree a bassa o nulla densità abitativa ricadenti all'esterno del perimetro delle aree descritte al precedente punto b), derivante dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D.Lgs. 285/92;

3) aree di proprietà comunale non comprese nelle categorie di cui al precedente punto b)

d) zone neutre:

aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a), b), c).

CAPO III
DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 6

(Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

1. In tutte le aree classificate sensibili è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente articolo. I beni e le aree di cui all'art.4 comma 1 lettera b) del presente regolamento, nel caso in cui ricadano all'interno delle aree classificate sensibili, ricadono nel divieto di cui al presente comma.
2. Il divieto di cui al punto precedente può essere derogato per singoli beni qualora, per l'attività in essi svolta e previa richiesta del titolare dell'attività, si rende necessaria una copertura radioelettrica. La richiesta di deroga verrà esaminata dall'Amministrazione Comunale.
3. La realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulta realizzabile attraverso la realizzazione del singolo impianto in altra area.
4. La realizzazione degli impianti di cui al comma 3, è ammessa solo per quegli impianti la cui potenza e guadagno espresso in EIRP non superino il parametro a di 25 dBW ...
5. In considerazione della natura e specificità delle aree individuate nelle zone di installazione condizionata, all'interno delle stesse è sempre vietata l'installazione di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 7.
6. Nelle zone di installazione condizionata i pali porta-antenna da realizzare al di sopra delle coperture degli edifici, per le ragioni di cui al comma precedente, non potranno avere altezza complessiva superiore a mt. 4 dal tetto e a mt. 3 dal locale tecnico dell'ascensore.
7. Le installazioni di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto, sono ammesse nelle aree boscate, di cui alla lettera g) dell'art.142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) poste all'esterno del perimetro di cui all'art.4 comma 1, lettera c punto 2 del presente Regolamento.
8. Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9.
9. Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9 nel caso in cui il richiedente propone la sostituzione di impianti preesistenti finalizzati alla riduzione dei livelli di esposizione della popolazione. Le proposte saranno verificate dall'A.R.P.A.

10. Alla realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate, si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:

a) impianti che su proposta del Comune o autonomamente inseriti nei programmi localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete sulla base di quanto indicato dal richiedente e avallato dal parere preventivo formulato dall'A.R.P.A.

Gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria.

b) impianti microcellulari intendendo per essi tutti gli impianti con potenza di apparato inferiore a 5 W, e con dimensioni massime di m. 1,2 e EIRP inferiore a 20dBW

ART. 7

(Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e radar)

1. In tutte le aree classificate sensibili o zone di vincolo l'installazione degli impianti di cui al presente articolo è vietata. Dette zone rappresentano formulazione di grado di divieto superiore, rispetto ad ogni altra zona definita dal presente Regolamento.

2. Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione degli impianti è ammessa qualora il gestore dimostri la indispensabilità dell'area in coerenza con i piani di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il divieto può essere derogato, previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.

3. L'installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:

1) utilizzo dei sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi

2) impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione ad esempio TV analogica.

CAPO IV

PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

ART. 8

(Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni)

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'A.R.P.A. domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.

2. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come

modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 –13293 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 9).

3. Alle domande dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 14 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi per la concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella stessa domanda.

4. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione.

5. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

6. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003.

8. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n.36 e relativi provvedimenti di attuazione, previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta. In caso di verifica con esito negativo l'ARPA chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione.

9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

10. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione degli impianti non inseriti nel programma localizzativi di cui al successivo art 10 in caso di ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal gestore.

Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso la data di avvenuta formazione, o dei provvedimenti di diniego.

11. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Il gestore, sulla base delle disposizioni del vigente

Regolamento Edilizio, ai fini della verifica delle opere, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori.

12. in caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, come individuate dall'art. 88 del D.Lgs 259/2003, ai sensi dell'art. 61 del vigente Regolamento Edilizio, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.

13. Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

14. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

ART. 9 (*Procedure semplificate*)

1. In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate richiamate negli articoli precedenti si applicano le seguenti procedure:

a) nel caso di impianti punto – punto (ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, N. 19 – 13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

b) per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione. Quest'ultima dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 - 13293 o secondo diverse modalità che potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche da parte della Regione.

c) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.

d) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.

CAPO V
**INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE
PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

ART 10
(Contenuti del programma localizzativo)

1. Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all'istallazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche quali (da definire sulla base di indicazioni tecniche del Politecnico) e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad es. aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti). Nel programma localizzativo potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

2. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della legge . (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti)

3. Possono essere tuttavia inclusi nel programma localizzativo gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 9.

ART. 11
(Proposte localizzative)

1. Il programma localizzativo deve indicare per ogni impianto o gruppo di impianti la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il Comune organizzerà incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.

2. Per localizzazione deve intendersi l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell'impianto.

ART. 12
(Modalità di redazione e presentazione del programma)

1. I gestori devono presentare, in formato cartaceo ed elettronico, il programma localizzativo al Comune e alla Provincia indicando anche i siti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

2. I gestori possono altresì integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, delle localizzazioni e delle caratteristiche principali degli impianti.

3. La presentazione del programma non è dovuta qualora non è prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

ART. 13

(Condivisione dei programmi localizzativi)

1. L'Amministrazione comunale, avvia appositi confronti con i gestori in merito ai piani annuali rispettivamente presentati, al fine di condividere le proposte formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori. Per la condivisione dei programmi localizzativi, l'Amministrazione comunale, data la natura tecnica dell'argomento, si avvarrà di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici, università od altro organismo accreditato in materia.

2. In ossequio al principio partecipativo di cui all'art.7 comma 2 della legge, ed a quanto espresso al comma precedente, l'Amministrazione comunale promuove iniziative di informazione e pubblicizzazione dei piani localizzativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

CAPO VI

SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE

ART. 14

(Determinazione delle spese)

1. L'installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, sono determinate come segue e sono dovute anche in caso diniego:

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato, così come individuato nella planimetria allegata, Euro 400,00; per quelli inseriti in contesto edificato, Euro 1.000,00;
- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato € 300,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 900,00;
- c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 9 nonché per quelli oggetto dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7 del presente Regolamento inseriti in contesto non edificato, € 200,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 500.
- d) Per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della DIA e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti

di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell'impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

3. Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

ART. 15
(Determinazione quota Provincia e ARPA)

1. Le spese determinate nel precedente art. 14 dovranno essere versate al Comune e alla Provincia del V.C.O. nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Enti.

2. Il 40% delle spese introitate dal Comune verranno versate all'ARPA – Dipartimento Provinciale del V.C.O. con periodicità trimestrale.